



Comune di Riomaggiore

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE SVOLTO MEDIANTE AUTOVETTURA

Approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 15 del 13.06.2013

Art. 1

- Il servizio di noleggio con conducente svolto mediante autovettura assicura la mobilità di trasferimento e di rappresentanza.
- Il servizio di noleggio con conducente sostituisce il servizio da piazza ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 5, della legge 15 gennaio 1992 n. 21.
- Il numero delle autorizzazioni di autonoleggio con conducente svolto con autovettura è fissato in n° 2 unità.

Art. 2

- Il servizio da noleggio con conducente è disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento.
- Eventuali tematiche non previste nei successivi articoli sono disciplinate dalle norme comunitarie, dalle leggi dello Stato e della Regione Liguria.

Art. 3

- L'esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune.
- Ogni autorizzazione consente l'immatricolazione di una sola autovettura.
- Ai sensi di quanto disposto dalla legge 15.01.1992 n. 21, articolo 7, comma 1, i titolari di autorizzazione per l'esercizio di noleggio possono:
 - a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della legge 443/1985;
 - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
 - d) essere imprenditori privati in tutte le forme previste dal Codice Civile;
- E' consentito conferire l'autorizzazione ai sopra richiamati organismi per la gestione.

Art. 4

- In capo ad uno stesso soggetto è vietato il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e della licenza per l'esercizio del servizio taxi, anche se rilasciate da comuni diversi. È vietato altresì il cumulo di autorizzazioni per servizio da noleggio con licenze per servizio taxi anche alle cooperative ed alle altre forme di gestione associata del servizio. È invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, con un massimo di 2;
- In capo ad uno stesso soggetto è consentito il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con autovettura e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio esercitato con natanti.

- L'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio da noleggio.
- Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un suo dipendente o da un collaboratore familiare, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10, comma 4, della legge 15.01.1992 n. 21.
- Il titolare dell'autorizzazione trasmette all'Ufficio comunale competente l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi. L'elenco è allegato in copia autenticata all'autorizzazione e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore.

Art. 5

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lettera a), della legge n. 21/1992, il Consiglio Comunale stabilisce il numero dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 della legge Regione Liguria n. 40/1994.

Art. 6

- Le autovetture in servizio di noleggio portano all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore in posizione alta e centrale, una targa con la scritta "NOLEGGIO" con ai lati lo stemma del Comune di Riomaggiore e della Regione Liguria, e sono dotate di una targa posteriore recante la dicitura "NCC" inamovibile, e dello stemma del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione con un numero progressivo.

Art. 7

- Previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, i mezzi in servizio da noleggio possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari od integrativi dei servizi di linea.
- Nel rispetto della vigente normativa, l'autorizzazione è concessa in presenza di un regolare rapporto tra il concessionario della linea ed il noleggiatore.

Art. 8

- Il servizio di noleggio con conducente opera senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria. Ai noleggiatori provenienti da altri comuni o da Stati della Comunità Europea è concessa l'acquisizione di traffico nel territorio comunale a condizione di reciprocità.

Art. 9

- Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del servizio, all'applicazione del regolamento ed all'assegnazione delle autorizzazioni, l'Amministrazione Comunale provvede, alla nomina di un'apposita commissione così composta:
 - a) dal Comandante della Polizia Municipale in funzione di Presidente;
 - b) da un altro dipendente dell'ufficio della Polizia Municipale, nominato dal Comandante;
 - c) dal rappresentante designato dalle associazioni di categoria dei noleggiatori maggiormente rappresentative a livello nazionale e locale.
- La commissione delibera con la presenza della maggioranza dei componenti. Il presidente convoca la commissione e stabilisce l'ordine del giorno.
- La commissione svolge un ruolo propositivo e di impulso nei confronti degli organi deliberativi del Comune e decide a maggioranza. Nel caso di parità prevale il voto del presidente.
- Ai fini dell'assegnazione delle autorizzazioni secondo le procedure concorsuali, la commissione svolge i seguenti compiti:
 - a) redige il bando di concorso secondo quanto previsto dall'art. 13;
 - b) esamina le domande di partecipazione al concorso e decide sull'ammissione dei candidati;
 - c) procede alla valutazione dei titoli secondo i parametri elencati all'art. 14 e redige la graduatoria di merito;
 - d) trasmette la graduatoria al Funzionario Responsabile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
- La commissione dura in carica quanto la Giunta Comunale.

Art. 10

- L'esercizio della professione di noleggiatore è consentito ai cittadini italiani od equiparati titolari del certificato di abilitazione professionale previsto dall'art. 116, comma 8, del Codice della Strada, ed in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Idoneità morale (non soddisfa a tale requisito chi abbia riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente a due anni per delitti non colposi. O chi risulti sottoposto, sulla base di un provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa);
- b) Idoneità professionale (l'idoneità professionale è acquisita a norma della legge Regionale 25 luglio 1994 n. 40).

Art. 11

- L'accesso alla professione di noleggiatore è consentito ai cittadini italiani ed equiparati iscritti al "Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea" tenuto dalla Camera di Commercio.

- Il certificato di iscrizione al ruolo deve trovarsi a bordo del veicolo e, su richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

Art. 12

- Le autorizzazioni vengono assegnate in base ad apposito bando di concorso per titoli a soggetti che abbiano la proprietà o la disponibilità del veicolo.

- Il bando è indetto entro sessanta giorni dal momento in cui si sono rese disponibili presso il Comune una o più autorizzazioni.

Art. 13

- I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:

- a) numero delle autorizzazioni da assegnare;
- b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
- c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
- d) indicazione del termine di presentazione delle domande;
- e) indicazione del termine di chiusura delle operazioni di scrutinio da parte dell'apposita commissione di cui all'art. 9;
- f) schema di domanda per la partecipazione al concorso.

Art. 14

- Al fine di assegnare le autorizzazioni comunali per l'esercizio del servizio da noleggio, la commissione di cui all'art. 9 procede alla valutazione dei seguenti titoli a cui è assegnato il punteggio a fianco indicato:

- a) idoneità professionale, conseguita a norma della legge Regionale n. 40/1994, punti 4;
- b) diploma di laurea punti 1;
- c) diploma di maturità punti 1;
- d) periodi di servizio prestati in qualità di dipendente da un'impresa che gestisce il noleggio con conducente punti 1 a semestre fino ad un massimo di 3 semestri;
- e) residenza nel Comune di Riomaggiore punti 3.

- Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.

- Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, l'autorizzazione viene assegnata al più anziano d'età.

Art. 15

- Il Comandante dell'ufficio della Polizia Municipale, approvata la graduatoria di merito redatta dalla commissione di cui all'art. 9 provvede all'assegnazione del titolo.

- Il rilascio del titolo è subordinato al possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento.

- Nel caso in cui risulti assegnatario dell'autorizzazione un soggetto sprovvisto dell'idoneità professionale di cui all'art. 10, il Comandante, sospende l'assegnazione del titolo per un periodo di tempo non superiore a sei mesi al fine di consentire al soggetto interessato l'acquisizione della prescritta idoneità. Qualora, nonostante il periodo di sospensione concesso, il potenziale assegnatario non acquisisca l'idoneità professionale, l'autorizzazione è concessa al secondo classificato e così di seguito.

Art. 16

- L'autorizzazione all'esercizio ha validità illimitata a condizione che il titolare sottoponga ogni anno il veicolo alla verifica dei requisiti come previsto dall'art. 80 del codice della strada nonché permangano, in capo al titolare, tutti i requisiti richiesti per l'esercizio della professione di noleggiatore.

- L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente regolamento.

Art. 17

- Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio, per atto tra vivi, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) essere assegnatario dell'autorizzazione da almeno cinque anni;
- b) aver compiuto sessanta anni;
- c) essere diventato permanentemente inabile od inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida o del certificato di abilitazione professionale.

- Il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio "mortis causa" è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10.

In caso di mancato accordo tra gli eredi sull'indicazione del nuovo titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad un soggetto terzo nel termine perentorio di due anni. Durante tale periodo il servizio deve essere esercitato direttamente da un erede, da un suo collaboratore familiare o da un suo dipendente. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.

- Il responsabile dell'Ufficio Comunale dispone il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi o "mortis causa" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia depositata presso il competente ufficio comunale;
- b) la dichiarazione di successione (qualora sussista l'obbligo alla sua presentazione) deve essere depositata presso il competente ufficio comunale unitamente all'indicazione dell'eventuale soggetto terzo, diverso dall'erede, a cui volturare l'autorizzazione;
- c) il cessionario o l'erede devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 10.

- Il titolare che abbia trasferito l'autorizzazione deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all'acquisto di nuova autorizzazione, ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge n. 21/1992.

Art. 18

- Il servizio è esercitato con autovetture o autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose, aventi la carta di circolazione rilasciata sulla base della licenza comunale d'esercizio ai sensi dell'art. 85 del Codice della Strada.

Art. 19

- Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio o dalla volturazione del titolo. Il predetto periodo è di sei mesi nel caso di cui all'art. 15 comma 3.

- Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata, nel termine perentorio di due giorni, al competente ufficio comunale.

Art. 20

- Il servizio di noleggio con conducente è offerto in apposite rimesse o aree all'uopo destinate.

- Il Comune, in assenza del servizio di taxi e qualora lo ritenga necessario, può individuare e destinare appositi aree a posteggi per il servizio di noleggio con conducente.

Art. 21

- Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore ha l'obbligo di:

- a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- c) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
- d) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria del mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
- e) consegnare al competente ufficio comunale qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
- f) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
- g) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al contachilometri;
- h) rilasciare al cliente la ricevuta o l'eventuale scontrino attestante il prezzo del trasporto;
- i) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse.

- Nell'esercizio della propria attività al noleggiatore è vietato:

- a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa;
- b) portare animali propri in vettura;
- c) interrompere la corsa di propria iniziativa salvo i casi di forza maggiore o di evidente pericolo;
- d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa chilometrica contratta;
- e) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo;
- f) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap.

Art. 22

- Agli utenti del servizio da noleggio è fatto divieto di:

- a) fumare in vettura;
- b) gettare oggetti dai finestrini sia fermi che in movimento;
- c) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
- d) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente Codice della Strada;

Art. 23

- I titolari di autorizzazione all'esercizio del noleggio possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo, purché regolarmente iscritti al ruolo di cui all'articolo 11.

Art. 24

- Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Art. 25

- Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria all'incarozzamento dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.

- Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

Art. 26

- Le tariffe sono determinate dalla libera contrattazione delle parti;

- Il Comune di Riomaggiore su proposta della commissione di cui all'art. 9, e tenuto conto delle indicazioni ministeriali e regionali, fissa una tariffa chilometrica minima ed una massima per l'esercizio del servizio di noleggio distinte per il centro urbano e fuori centro urbano. Detta tariffa va esposta sul veicolo.

Art. 27

- I veicoli adibiti al servizio di noleggio sono dotati di contachilometri generale e parziale;
- I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente ed il competente ufficio comunale.

Art. 28

- Il Comune di Riomaggiore autorizza la locazione temporanea ed eccezionale di vetture immatricolate in servizio di noleggio per la sostituzione di vetture guaste o che hanno subito incidenti.

La locazione è soggetta alle seguenti condizioni:

- a) la locazione è consentita solo tra ditte autorizzate all'esercizio del noleggio con o senza conducente operanti nel Comune di Riomaggiore o nei comuni limitrofi;
- b) il periodo della locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione e comunque i trenta giorni nell'arco dell'anno;
- c) l'autorizzazione alla locazione, deve contenere sia il numero di targa del veicolo guasto che di quello locato e deve essere conservata a bordo di quest'ultimo.

Art. 29

- Eventuali responsabilità derivanti dall'esercizio dell'autorizzazione sono imputabili unicamente al titolare della stessa, al suo collaboratore familiare od al suo dipendente.

Art. 30

- Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati all'Ufficio di Polizia Municipale del Comune di Riomaggiore, che esperiti gli accertamenti del caso, informa l'Amministrazione Comunale sui provvedimenti adottati e su quelli di cui si propone l'adozione.
- All'interno di ogni vettura è esposto, in posizione ben visibile, l'indirizzo ed il numero di telefono dell'Ufficio di Polizia Municipale a cui rivolgere i reclami.

Art. 31

- La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata alla Polizia Municipale ed agli ufficiali ed agenti di polizia di cui all'art. 13 della legge 689/1981.

Art. 32

- La Polizia Municipale può disporre, tutte le volte che ne ravvisa la necessità, verifiche sull'idoneità dei mezzi al servizio in ottemperanza alle direttive impartite dall'Amministrazione Comunale.
- Nel caso di sostituzione del veicolo il titolare dell'autorizzazione provvede ad inoltrare apposita richiesta al competente Ufficio Comunale che, a seguito dell'avvenuta immatricolazione da parte del competente ufficio della M.C.T.C del nuovo veicolo e accertamento della permanenza in capo al titolare dei requisiti di noleggiatore, provvede al rilascio di nuovo titolo ovvero all'annotazione del cambio di veicolo sulla autorizzazione stessa.

Art. 33

- Le violazioni alle norme del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da un minimo di euro 56,00 ad un massimo di euro 560,00
- Chiunque eserciti l'attività di noleggio con conducente senza aver ottenuto l'iscrizione al ruolo di cui all'art. 6, comma 1, della legge n. 21/1992 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 2.500,00 ai sensi di quanto disposto dall'art. 17 della legge Regione Liguria n. 40 del 25 luglio 1994.
- Nel caso di contestazione immediata della violazione, l'inadempiente può pagare entro 60 giorni, a titolo di oblazione una somma in denaro corrispondente al minimo edittale previsto per la violazione stessa.
- Le procedure per l'erogazione delle sanzioni di cui ai punti precedenti sono quelle indicate ai commi 3, 4, 5 dell'art. 16 Legge Regione Liguria 25.07.1994, n. 40.

Art. 34

- Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio dell'autorizzazione deve presentare istanza

scritta di rinuncia al competente ufficio comunale.

Art. 35

- L'autorizzazione è sospesa dal Responsabile del Competente Servizio Comunale, per un periodo non superiore a sei mesi, nei seguenti casi:

- a) violazione di norme del Codice della Strada tali da compromettere l'incolumità dei passeggeri trasportati;
- b) violazione di norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
- c) violazione delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei mezzi (art. 4, comma e art. 23);
- d) violazione delle norme che regolano il trasporto degli handicappati (art. 25);
- e) violazione per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria (art. 33 comma 2);
- f) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività di noleggio.

- Il responsabile di cui al primo comma, sentita la commissione di cui all'art. 9 dispone sul periodo di sospensione dell'autorizzazione tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.

- La sospensione viene comunicata all'Ufficio provinciale della Motorizzazione per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 36

- Il responsabile del servizio comunale, sentita la commissione di cui all'art. 9, dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) per la violazione alle norme che vietano il cumulo di cui all'art. 4 comma 1;
- b) quando in capo al titolare dell'autorizzazione vengano a mancare i requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore di cui agli articoli 3, 10 e 11;
- c) quando il titolare dell'autorizzazione svolga attività giudicate incompatibili con quella di noleggiatore;
- d) per violazione alle norme sulla trasferibilità delle autorizzazioni così come previste dall'art. 17;
- e) a seguito di tre provvedimenti di sospensione nell'arco di un triennio adottati ai sensi dell'art. 35;
- f) per un mese, anche non consecutivo, di ingiustificata sospensione del servizio;
- g) per motivi di pubblico interesse.

- La revoca viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 37

- Il responsabile del servizio, sentita la Commissione di cui all'art. 9, dispone la decadenza dell'autorizzazione per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'articolo 19;

- La decadenza viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 38

- Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di rinuncia, sospensione, decadenza, revoca dell'autorizzazione.

Art. 39

- Le sanzioni previste nel presente regolamento sono irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare di quanto stabilito dalla legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 40

- Ai sensi di quanto disposto dal Titolo II della Legge Regionale n. 40 del 25 luglio 1994, il presente regolamento e tutti gli atti a contenuto regolamentare adottati dal Consiglio Comunale in materia di servizi pubblici non di linea sono sottoposti all'approvazione della Provincia della Spezia.